

## Obbligo di Dovuta Diligenza (Mandatory Due Diligence) – il cuore dell’iniziativa multinazionali responsabili

Come ha sancito il Consiglio federale, le Linee guida relative alle imprese ed ai diritti umani approvate all’unanimità nel 2011 dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite «stabiliscono per la prima volta un quadro di riferimento riconosciuto a livello internazionale, su come obbligare le imprese industriali a rispettare i diritti umani nello Stato in cui sono attive e su come garantire che le vittime di violazioni siano effettivamente risarcite»<sup>1</sup>. L’iniziativa rappresenta una misura d’applicazione nazionale di un aspetto centrale delle Linee guida dell’ONU: processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani. Essa stabilisce uno specifico dovere di natura soprattutto preventiva: le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese devono essere evitate, innanzitutto identificando i rischi ed adottando adeguate misure di contrasto. L’obbligo di Dovuta Diligenza (Mandatory Due Diligence) si applica anche ai rischi riguardanti gli standard ambientali internazionali. In pratica, quasi sempre alla violazione di questi standard corrisponde anche una violazione dei diritti umani. Qui di seguito viene presentato lo strumento di processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani, attraverso la legge internazionale «Soft Law»<sup>2</sup>.

### **Processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani secondo le Linee guida dell’ONU<sup>3</sup>**

L’espressione «dovuta diligenza» nel testo dell’iniziativa si riferisce direttamente ai «processi di Dovuta Diligenza in materia di diritti umani» (Human Rights Due Diligence) sancita dalle Linee guida dell’ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, approvati all’unanimità dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2011 ed in corso di attuazione in tutto il mondo.

Le Linee guida hanno 3 pilastri: (1) il dovere degli Stati, (2) la responsabilità delle imprese e (3) i risarcimenti. Il dovere di diligenza in materia di diritti umani è l’elemento centrale del secondo pilastro («Corporate Responsibility to Respect»).

I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani dovrebbero estendersi a tutti gli effetti delle violazioni dei diritti umani su persone o gruppi di persone, direttamente causate dalle attività di un’impresa attraverso il contributo della stessa oppure attraverso le sue relazioni d’affari o i suoi prodotti (in particolar modo i servizi).<sup>4</sup> I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) comprendono tre fasi: «valutare i rischi, agire e rendere conto».

#### **1) Valutare i rischi**

I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani sono incentrati sui rischi: maggiore è il rischio, maggiore è la necessità di azione. Come primo passo, un’impresa deve perciò capire i rischi in materia di diritti umani, esaminando in dettaglio tutte le proprie attività. Durante lo sviluppo di una nuova attività o la creazione di una nuova relazione d’affari, questo approccio deve essere assunto tempestivamente, poiché i rischi legati alla violazione dei diritti umani possono aumentare o diminuire già durante la formulazione dei contratti e degli accordi, oppure possono essere ereditati nel corso di fusioni o di acquisizioni. I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani sono un compito ricorrente, poiché al mutare delle attività d’affari e/o del contesto operativo di una certa impresa, mutano anche i relativi rischi di violazione dei diritti umani. Le imprese sono perciò obbligate ad analizzare tutte le attività correnti ed in programma, al fine di accertare

chi potrebbe risultarne danneggiato. La complessità dei processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani dipende dalla grandezza dell'impresa e dal rischio degli effetti sui diritti umani generato dalle proprie attività, oltre che dal tipo di impresa e dal suo contesto operativo<sup>5</sup>.

I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani dovrebbero basarsi su determinate competenze tecniche interne e/o competenze tecniche indipendenti esterne all'impresa, così come dovrebbero prevedere consultazioni significative con i gruppi potenzialmente interessati e coinvolgere i differenti stakeholder<sup>6</sup>.

I punti di riferimento internazionali riconosciuti in materia di diritti umani sono la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed i suoi più importanti strumenti d'applicazione:

- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II),
- il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I),
- e le otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization, ILO)<sup>7</sup>.

La dovuta diligenza «può essere integrata nel sistema generale di gestione del rischio di un'impresa, purché questo non si limiti unicamente all'individuazione e alla regolazione dei rischi materiali relativi all'impresa, bensì anche alla definizione dei rischi attribuibili ai portatori di diritti («rights holder», ovvero i soggetti potenzialmente colpiti dalle violazioni dei diritti umani)<sup>8</sup>. Questo cambio di prospettiva è l'aspetto decisivo che contraddistingue il nuovo approccio ai diritti umani dalle precedenti modalità di gestione dei rischi a livello imprenditoriale.

## 2) Agire – Adozione di provvedimenti

Nel valutare gli effetti sui diritti umani, le imprese devono fare attenzione agli impatti effettivi così come a quelli potenziali. Nella seconda fase devono agire: i potenziali effetti negativi devono essere impediti o, laddove non è possibile, quantomeno attenuati attraverso determinate misure. Le violazioni già avvenute devono essere interrotte e le vittime di esse devono essere risarcite. Questo meccanismo di risarcimento («remedy») viene presentato nel principio 22 del secondo pilastro e nel terzo pilastro delle Linee guida delle Nazioni Unite.

Per prevenire, ridurre e impedire gli impatti negativi sui diritti umani, le imprese devono integrare le conoscenze in merito ai processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) all'interno di tutti i settori di attività, adottando misure specifiche. Un'integrazione efficace prevede che la responsabilità di tutto ciò risieda ad un livello decisionale adeguato dell'impresa e che le decisioni interne, le allocazioni di risorse ed i processi di monitoraggio assicurino l'adozione di misure opportune<sup>9</sup>.

Le misure da promuovere dipendono dagli effetti negativi causati in parte o interamente dall'impresa, così come dal grado di coinvolgimento nelle violazioni, compiute per mezzo delle attività, dei prodotti (in particolar modo i servizi) e delle relazioni d'affari. L'adeguatezza delle misure dipende anche dalla specifica capacità di un'impresa di prevenire possibili impatti negativi. Se un'impresa non ha alcun influsso nella prevenzione o nell'attenuazione degli effetti negativi generati e non è nelle condizioni di migliorare la propria influenza in merito, allora – come extrema ratio – bisognerebbe valutare l'interruzione della specifica relazione d'affari<sup>10</sup>. L'interruzione improvvisa di una relazione d'affari («cut and run»), sulla base di accertate violazioni dei diritti umani lungo la propria catena d'approvvigionamento («supply chain»), costituisce una chiara inadempienza rispetto alle Linee guida. Per determinare se gli impatti negativi sui diritti umani sono stati contrastati adeguatamente, le imprese devono valutare tempestivamente l'efficacia delle misure adottate<sup>11</sup>. Questa valutazione dovrebbe basarsi su indicatori adeguati e deve prevedere in particolar modo momenti di consultazione con i diretti interessati.

### 3) *Rendere conto*

Per rendere conto di come stanno prevenendo i possibili impatti negativi sui diritti umani, le imprese devono comunicarne pubblicamente le relative informazioni. Le imprese, il cui operato o il cui contesto operativo comportano il rischio di gravi conseguenze sulle persone, devono produrre rapporti formali nei quali presentano le misure adottate per prevenire i rischi. In ogni caso, la comunicazione deve avvenire in forme e tempi adeguati all'impatto delle attività realizzate. La comunicazione deve essere inoltre accessibile ai gruppi interessati e riportare informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle misure intraprese. Il rapporto dovrebbe riguardare tutti i temi e specificare come l'impresa abbia individuato ed affrontato i rischi relativi alla violazione dei diritti. Contenuto ed attendibilità del rapporto relativo ai diritti umani possono essere poi rafforzati attraverso verifiche indipendenti<sup>12</sup>.

La qualità dei rapporti richiesti supera in ogni caso il consueto standard di rendicontazione in materia di sostenibilità. Rendere conto in maniera coerente e attendibile significa affrontare tutti i possibili rischi di violazione dei diritti umani, assegnare priorità ai singoli settori operativi, e porre al centro dell'analisi le misure adottate ed i loro effetti. Secondo le Linee guida dell'ONU, le informazioni quantitative e qualitative riferite nel rapporto devono rendere possibile una valutazione dell'adeguatezza delle misure adottate dalle imprese.

### *I processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) nelle PMI (Piccole e Medie Imprese)*

La Svizzera è caratterizzata da una prevalenza di piccole e medie imprese. Il testo dell'iniziativa prevede che il legislatore, nel disegno di legge d'applicazione, presti particolare attenzione alle PMI a basso rischio. Una deroga ai processi di Dovuta Diligenza (Due Diligence) in materia di diritti umani non sarebbe ad ogni modo vantaggiosa, poiché esistono anche alcune PMI ad alto rischio di violazione dei diritti umani (ad esempio i commercianti di diamanti e le imprese di abbigliamento). Considerare unicamente le dimensioni di un'azienda non permette di tirare alcuna conclusione in merito ai rischi relativi all'ambiente ed ai diritti umani. La grande maggioranza delle PMI a basso rischio (in particolare le imprese attive unicamente in Svizzera senza una catena d'approvvigionamento internazionale) dovrebbe invece beneficiare di una procedura d'applicazione fortemente semplificata.



*N.B. In italiano la terminologia non è ancora completamente definita. Per questo fatto viene aggiunta la terminologia in inglese per comprensione del concetto. Il testo originale è stato redatto in tedesco.*

- 1 [Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività di imprese svizzere all'estero](#), Maggio 2014. Pagina 4
- 2 Norme ampiamente accettate, ma che non vincolano effettivamente gli Stati.
- 3 Inoltre, l'iniziativa riguarda anche i rischi legati agli standard ambientali internazionali. Nella pratica le violazioni di questi standard sono sempre associate anche alla violazione dei diritti umani.
- 4 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani ([versione non ufficiale in tedesco](#)) Principio 17 (a).
- 5 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 17 (b), (c) e commento.
- 6 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 18 (a), (b).
- 7 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 12.
- 8 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 17 e commento.
- 9 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 17 (b), (c) e commento.
- 10 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 19 e commento.
- 11 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 20
- 12 Linee guida dell'ONU relative alle imprese ed ai diritti umani, Principio 21 e commento.